

APPENDICE III

Criteria per l'applicazione della procedura semplificata della Valutazione di Incidenza e per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza per interventi di limitata entità che possono interessare il SIC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco e la ZPS IT20A0501 Spinadesco

Art. 1 Oggetto

Il presente documento definisce i criteri per l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, in particolare:

1. specifica i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza;
2. disciplina le procedure semplificate di Valutazione di Incidenza previste ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C alla D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e succ. mod. ed int., per interventi di limitata entità;
3. individua le tipologie esemplificative di interventi che, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione dei siti in gestione, sono sottoponibili a procedura semplificata.
4. le istanze di cui ai successivi articoli, relative agli ambiti territoriali ricadenti nel SIC IT20A0002 Naviglio di Melotta, in gestione alla Provincia di Cremona, andranno trasmesse al seguente ufficio: Provincia di Cremona - Settore Ambiente, Via Dante 134, CAP 26100 Cremona (CR).

Art. 2 Ambito di Applicazione della Valutazione di Incidenza

1. La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito.
2. La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all'interno dei siti di Rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Si applica inoltre agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti di Rete Natura 2000 qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.
3. I progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza devono essere presentati all'Ente

Gestore dell'area protetta, corredati dal relativo studio di incidenza, che individui e valuti gli effetti degli interventi sul sito, in considerazione degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. Lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui all'Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati.

5. Qualora gli interventi siano proposti dallo stesso Ente Gestore del sito, la valutazione di incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Regione.

Art. 3 Esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma, la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 deve essere presentata all'Ente Gestore del SIC, unitamente a una breve descrizione dell'intervento, una rappresentazione cartografica a scala adeguata, con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi il progetto d'intervento o anche uno stralcio della documentazione progettuale, purché sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., non sono infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore

successiva procedura di valutazione.

5. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, la dichiarazione potrà attestare l'appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

Art. 4 Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, con il presente documento vengono individuati gli interventi di limitata entità riferibili a tipologie esemplificative che possono essere sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza. Tali interventi sono elencati al successivo art. 5.

2. L'Ente Gestore del SIC si riserva comunque la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

3. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore del SIC che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

4. La procedura semplificata si può applicare nell'ambito delle tipologie esemplificative di interventi di cui al successivo articolo, secondo una delle seguenti modalità:

A. Autovalutazione di assenza di incidenza significativa

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 e allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore può respingere l'autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.

Entro il termine - definito dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e dall'art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 - di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore, con apposito provvedimento, esprime la Valutazione di Incidenza, prendendo atto dell'autovalutazione e impartendo, anche a scopo cautelativo, le

opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

B. Valutazione di Incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale

Il proponente l'intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura all'Ente Gestore, allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà prevedere anche l'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, l'Ente Gestore può chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, altresì, la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell'art. 6, comma 5 dell'allegato C della D.G.R. 14106/2003, l'Ente Gestore si esprime con proprio atto in merito alla Valutazione di Incidenza.

5. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'Ente Gestore.

Art. 5 Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

1. Per le richieste riguardanti il SIC "Naviglio di Melotta" la procedura semplificata può essere applicata nei casi di cui al successivo comma. L'elenco predisposto deve considerarsi esemplificativo e non vincolante né esaustivo per l'Ente Gestore, cui resta sempre la facoltà di:

- ~ sottoporre le proposte d'intervento, pur ricomprese nelle tipologie esemplificative, alla procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d'opera, qualora ritenuto opportuno;
- ~ sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell'elenco, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate;
- ~ impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo;
- ~ aggiornare e integrare l'elenco con proprio atto.

2. Possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata i seguenti interventi:

~ interventi edilizi

a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;

b. ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (fienili, rimesse, ecc..) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti;

c. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;

d. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche;

e. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;

f. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;

g. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.

~ Interventi sulla rete viaria e sentieristica

a. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la posa di segnaletica orizzontale e verticale, la ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;

b. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria.

~ Interventi agronomico-forestali

a. tagli e altre attività selvicolturali che rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000 (Art. 48 del Regolamento Regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e

dell'economia forestale"), fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, così come previsto dall'Art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n. 5/2007;

- b. interventi di gestione forestale conformi alle Norme Forestali Regionali;
- c. posa di opere di arredo, secondo i criteri fissati nel Quaderno delle Opere Tipo per le FFddLL, come staccionate, bacheche, manufatti didattici e artistici, panche, tavoli, purché occupanti modesta superficie e comunque in prossimità di fabbricati e della rete stradale e sentieristica;
- d. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
- e. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
- f. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria;
- g. decespugliamenti localizzati su pascoli;
- h. pulizia di canali e rogge;
- i. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.

~ Altri interventi

- a. piccole sistemazioni di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
- b. sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;
- c. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
- d. scavi per sondaggi geognostici e simili;
- e. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica.